

RUOLO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA NELLA OSSERVAZIONE SCIENTIFICA DELLA PERSONALITÀ



*Cristina Esposito**

SOMMARIO Introduzione. — 1. I tipi di colloquio in carcere. — 2. Trattamento e osservazione scientifica della personalità. — 3. L'apporto della polizia penitenziaria. — Conclusioni. — Riferimenti bibliografici.

Introduzione

L'esposizione che segue, che spero possa costituire spunto di riflessione e di approfondimento per quanti hanno interesse alle tematiche della criminologia, della psicologia, e del diritto della esecuzione penale, nasce dal desiderio di mettere in luce il lavoro – per definizione svolto all'ombra e al chiuso, lontano dalle luci dei riflettori mediatici e dal plauso sociale, ma importantissimo ed insostituibile – dei poliziotti penitenziari, che appartengono a uno dei quattro Corpi di polizia della Nazione¹, e che – a differenza degli altri – accanto alla *mission* di assicurare l'ordine e la sicurezza, hanno anche quella di concorrere al trattamento del detenuto al fine del suo reinserimento sociale. La *mission* è molto nobile ed ha uno scopo altissimo, non solo evitare che i reati commessi siano portati a conseguenze ulteriori, non solo prevenire la commissione di nuovi reati attraverso il controllo, ma promuovere il miglioramento sociale attraverso il miglioramento del singolo che ha già commesso uno o più reati, affinché venga reinserito nel tessuto sociale dopo aver scontato la pena inflitta, con nuove prospettive lavorative e di vita. L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 contenente l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, al secondo comma prevede che “*il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei*

* La presente pubblicazione ha natura assolutamente personale e non è impegnativa per la Pubblica Amministrazione di appartenenza.

¹ Il Corpo di polizia penitenziaria ha solo trenta anni di storia perché viene istituito con la Legge n. 395 del 15 dicembre 1990, a seguito della smilitarizzazione e trasformazione del Corpo degli agenti di custodia.

provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine e tutela la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e delle strutture del Ministero della giustizia individuate con decreto del Ministro; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalità ed i tempi di cui all'articolo 4. Contribuisce a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza. Collabora con la magistratura di sorveglianza operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza; assiste il magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione istituiti nell'ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, nonché delle Procure generali presso le Corti di appello”.

Il quadro giuridico in cui si inserisce l'argomento trattato è dato innanzi tutto dalle norme contenute negli articoli 2, 27 e 32 della Costituzione, perché l'esecuzione della pena inflitta è regolata da leggi, e queste, a loro volta, devono essere conformi alla Costituzione, che pone alla sua base la persona, con la sua insopprimibile dignità. “*Dignità e persona devono essere intese come sinonimi, perché eliminare o comprimere la dignità di un soggetto significa togliere o attenuare la sua qualità di persona umana, e ciò non è consentito a nessuno*”² e in alcuna condizione, neanche in quella della detenzione, che prevede la soppressione della libertà personale ma non della dignità e dei diritti. La Corte Costituzionale, nelle sue decisioni, riconosce alla dignità della persona, ruolo decisivo, perché la dignità è il naturale presupposto dei diritti che nei vari giudizi vengono in considerazione. Allora se l'uomo, con la sua dignità è tale sia dentro che fuori le mura di un carcere, “*tra il dentro e il fuori non esistono barriere ideali, ma solo barriere fisiche*”³, e in virtù dei principi costituzionali, il carcere non deve realizzare l'esclusione sociale ma l'impegno alla inclusione, attraverso un'opera di risocializzazione alla quale non deve mancare l'apporto della persona detenuta.

Secondo la teoria rieducativa della pena, espressa nell'articolo 27, comma terzo, della Costituzione, le pene devono assolvere alla funzione di rieducare il condannato; la teoria si fonda sull'assunto che l'uomo è condizionabile dall'ambiente esterno, e così

² Intervento del Presidente della Corte Costituzionale G. Silvestri al Convegno “*Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torregiani della CEDU*” Roma, Carcere di Rebibbia, 28 maggio 2014, consultabile in www.cortecostituzionale.it

³ Intervento del Presidente della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi nell'ambito del progetto “*Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle carceri*” Roma, Carcere di Rebibbia, 4 ottobre 2018, consultabile in www.cortecostituzionale.it

come è stato condizionato negativamente prima della commissione del reato, può essere condizionato positivamente per essere rieducato. Tale teoria, anche se espressa nel testo costituzionale, è stata criticata sotto molteplici profili. È stato osservato che l'uomo non può e non deve essere "ri-educato" nel senso letterale del termine, in quanto non è giusto imprimere principi morali, convinzioni, e valori che possono non appartenere all'individuo. La teoria è stata quindi re-interpretata nel senso di intendere la rieducazione quale risocializzazione o re-inserimento nel tessuto sociale.

L'articolo 27 della Costituzione deve essere interpretato alla luce dei principi fondamentali della Costituzione stessa, e deve essere inteso come offerta dello Stato di un percorso che consenta all'individuo di essere reinserito nella società in modo proficuo, per lo sviluppo della propria personalità e per la qualità del contributo che egli può rendere al tessuto sociale. In questa chiave di lettura è necessario leggere il testo dell'articolo citato e l'intero ordinamento penitenziario, in quanto accanto alla sanzione "giusta" perché inflitta dall'autorità giudiziaria a seguito della commissione di un reato, prevede una offerta trattamentale, i cui elementi costitutivi sono l'istruzione, il lavoro, la religione, le attività culturali, ricreative e sportive, i contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia (articolo 15 dell'ordinamento penitenziario). Tale tesi, i cui assunti sono ora pacifici ed incontestati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è stata esplicitamente accolta e ribadita dalla Corte Costituzionale con le sentenze di legittimità costituzionale n. 364/1988 e n. 313/1990⁴. La norma di cui all'articolo 15 citato va letta in raccordo all'enunciato dell'articolo 13 dell'ordinamento penitenziario, secondo cui *"Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa"*.

La rieducazione, intesa quale percorso trattamentale volto al reinserimento sociale, ha natura di obiettivo non finale, ma "mediato"⁵ ovvero diretto alla protezione sociale di beni giuridici tutelati dall'ordinamento attraverso le norme penali; e lo scopo del trattamento, anche mediante un processo di revisione critica personale, è la scoperta o la riscoperta dell'importanza di quegli stessi beni giuridici, il cui rispetto

⁴ Oltre a queste, considerate pioniere nell'affermazione della tesi, e di tale tendenza giurisprudenziale, possiamo ricordarne altre significative: Corte Cost., sent. 11 giugno 1993, n. 306; Corte Cost., sent. 25 marzo 1997, n. 85; Corte Cost., sent. 16 aprile 2008, n. 129; Corte Cost., sent. 7 giugno 2011, n. 183.

⁵ In tal senso si veda G. Fiandaca, Commento all'art. 27 comma 3°, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione (Rapporti civili artt. 27-28), Bologna - Roma, Casa Editrice Zanichelli, 1991

individuale discende dall'osservanza dei doveri di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione⁶.

La nostra cornice costituzionale di riferimento si chiude con l'altra basilare norma che funge da pilastro per l'argomento trattato, quella di cui all'articolo 32 della Costituzione sul diritto alla salute, anch'esso riconosciuto come fondamentale, e tutelato sia come diritto dell'individuo che come interesse della collettività.

La questione della tutela della salute dei detenuti, proprio perché privati della libertà personale (condizione che fa corrispondere in capo a coloro che si occupano di gestire la detenzione una posizione di garanzia), non va affrontata solo rispetto alla cura delle malattie di cui essi già soffrono, ma in termini di prevenzione di quelle malattie che gli stessi eventualmente potrebbero contrarre.

Sappiamo che nessun testo legislativo definisce cosa debba intendersi per "salute", ma possiamo ricavarne una dal Preambolo della Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nel documento, la salute è definita come "*uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale che non consiste soltanto in una assenza di malattia o di infermità*", definizione estesa che richiama il concetto di "benessere", ben più onnicomprensivo rispetto a quello di "non malattia".

La definizione, sicuramente ancora attuale, si sposa perfettamente con le disposizioni del nostro ordinamento penitenziario laddove prevede l'osservazione scientifica della personalità, che rappresenta il metodo principale attraverso cui l'amministrazione penitenziaria favorisce il reinserimento sociale dei condannati, mediante la rimozione delle cause di disadattamento sociale ritenute alla base della devianza criminale.

Posta la cornice costituzionale di riferimento, indichiamo sinteticamente il rapporto esistente tra "trattamento penitenziario", "trattamento rieducativo" e "osservazione scientifica della personalità". Col termine di trattamento penitenziario si indica "*il complesso di norme e di attività che regolano ed assistono la privazione della libertà per l'esecuzione di una sanzione penale*". Il trattamento rieducativo è costituito dalle attività che l'amministrazione penitenziaria svolge nei confronti dei soggetti detenuti, col fine di attuare la loro ri-socializzazione. Il trattamento rieducativo si pone quindi col trattamento penitenziario da *species* a *genus*⁸, perché nell'ambito del vasto panorama normativo afferente i diritti e i doveri del detenuto in carcere, nonché tutta la

⁶ P. Corso, *Principi costituzionali e normativa penitenziaria*, in P. CORSO (a cura di), *Manuale dell'esecuzione penitenziaria*, Milano, Monduzzi Editoriale S.r.l., 2017

⁷ M. Canepa – S. Merlo, *Manuale di diritto penitenziario*, Milano, Edizioni Giuffrè, 2004

⁸ G. La Greca, *Rieducazione (misure di)*, in *Enc. Dir.*, vol. 40, Milano, Edizioni Giuffrè, 1989

disciplina sulla gestione inframuraria, esso riguarda specificamente l'attività di osservazione, quale attività diagnostica per i futuri interventi da attuare a seconda delle propensioni, delle capacità lavorative, e delle specifiche circostanze dell'ambiente familiare e sociale del detenuto. L'osservazione scientifica della personalità procede di pari passo al trattamento, ma è costituita da momenti ovverossia da fasi, tipiche dell'incontro, della conoscenza, e delle relazioni, di due soggetti che devono conoscersi reciprocamente e tra i quali non deve sussistere un approccio pedagogico, perché *“lo Stato non può imporre la virtù. Esso può solo, o meglio deve, creare le condizioni perché l'uomo possa condurre una vita virtuosa onde l'individuo, se lo crede, ne possa approfittare”*⁹.

1. I tipi di colloquio in carcere

Uno degli strumenti principali per realizzare la conoscenza e la comprensione del soggetto detenuto è il colloquio personale, che accanto all'osservazione diretta ed indiretta da parte degli operatori penitenziari, ed all'analisi dei dati giudiziari contenuti nel fascicolo conservato dal c.d. *ufficio matricola* del carcere, consente la conoscenza più completa che del soggetto in esame possa aversi nel contesto in esame.

Ogni operatore penitenziario ha la possibilità di parlare col detenuto per una serie diversa di ragioni, sia nei casi in cui sia l'operatore a cercare il contatto col detenuto per ragioni professionali e sia nei casi in cui l'iniziativa del contatto provenga dal detenuto, che necessita di informazioni o di aiuto. Tutti gli operatori del carcere parlano continuamente con i detenuti, ma è preliminare quanto fondamentale tener presente che il detenuto tende ad instaurare un rapporto differente con ciascun tipo di operatore, in ragione del ruolo ricoperto dall'operatore e conseguentemente della “utilità” che il detenuto può trarre dal quel ruolo. Anche per tale motivo è utile che tutti gli operatori scambino tra loro le informazioni; solo così, infatti, si potrà effettuare una “ricostruzione” completa, ed il più fedele possibile al reale modello comportamentale del soggetto.

Nel contatto col detenuto è particolarmente importante il primo incontro; sarà questo infatti a conferire una sorta di *imprinting*¹⁰ al rapporto futuro, pertanto il primo

⁹ G. Bettiol, *Il mito della rieducazione*, in *Sul problema della rieducazione del condannato*, Padova, Cedam, 1964, citato da G. Canepa, *Personalità e delinquenza*, Milano, Edizioni Giuffrè, 1974

¹⁰ Il termine è usato per indicare il primo impatto nella conoscenza e la forte influenza che esso avrà sulla relazione futura. Il termine, nel senso proprio indica il meccanismo di apprendimento e di com-

incontro deve essere concepito da ogni operatore penitenziario, indipendentemente dal ruolo professionale ricoperto, come momento utile a stabilire un dialogo positivo volto a esprimere e a infondere fiducia. Esattamente nel primo incontro si fondano le premesse per approfondire in seguito le tematiche del vissuto e le caratteristiche della personalità del soggetto detenuto.

È ovvio che ogni operatore penitenziario “giochi” un ruolo diverso, e di conseguenza si approcci al detenuto con una tipologia diversa di colloquio.

Il tipo di colloquio è influenzato principalmente dal ruolo svolto dall’operatore (poliziotto, educatore, psicologo), dallo scopo che il colloquio si prefigge, e dal soggetto che lo ha richiesto (se il detenuto o l’operatore).

Posta tale premessa, possiamo individuare quattro grandi tipologie di colloquio:

1. il colloquio di primo ingresso (svolto a cura di diverse figure professionali)¹¹;
2. il colloquio ai fini dell’osservazione (svolto a cura del funzionario giuridico-pedagogico o c.d. educatore, dal Comandante del Reparto di polizia penitenziaria o anche da altro poliziotto dallo stesso delegato, ed a cura dello psicologo);
3. il colloquio di sostegno o motivazionale (svolto a cura di diverse figure professionali);
4. il colloquio di psicoterapia (svolto a cura di un professionista medico).

Il colloquio di primo ingresso deve essere svolto sia dallo psicologo, al fine di valutare il rischio suicidario, che dall’educatore, al fine di fornire al soggetto le prime

portamenti ancestrali che salvaguardano la sopravvivenza dell’individuo, osservato e teorizzato inizialmente dall’etologo Konrad Lorenz, e poi approfondito da altri studiosi tra i quali John Bowlby, psicologo, medico e psicoanalista che ha elaborato la teoria dell’attaccamento.

¹¹ Nel 2007, con circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria GDAP 0181045 del 6 giugno, viene istituito per i detenuti provenienti dalla libertà un protocollo di regole di accoglienza in modo sistematico ed organizzato, attraverso la previsione di uno staff di accoglienza multidisciplinare costituito dal direttore quale coordinatore dello staff, dal comandante del Reparto di polizia penitenziaria (o suo delegato), dal responsabile dell’area educativa (o suo delegato), e da figure mediche quali il medico incaricato, lo psicologo, lo psichiatra e l’infermiere. È da precisare che a seguito del D.P.C.M. 1° aprile 2008 è avvenuto il passaggio al Servizio Sanitario Nazionale della c.d. medicina penitenziaria, pertanto tutte le figure mediche operanti presso gli istituti penitenziari non sono più, da allora, alle dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria. La citata circolare, in merito alle finalità del servizio di accoglienza, recita: *“scelta dell’allocazione più confacente ai bisogni del detenuto nuovo giunto; riduzione dell’impatto con la realtà carceraria e delle tensioni che possono verificarsi alla prima esperienza detentiva; osservazione immediata, diretta e congiunta della persona detenuta da parte di operatori delle diverse aree del carcere; approfondimento diagnostico, promozione di richiesta di cura, attivazione di immediati interventi di sostegno, progettazione concordata di uno schema di massima a medio-lungo termine degli interventi sanitari, sociali, psicologici, educativi, formativi di cui il detenuto può usufruire”*.

informazioni basilari sulla vita dell'istituto penitenziario, ed al fine di trarre contestualmente le prime informazioni utili su di lui. Lo psicologo risponde ad un mandato specifico, relativo alla valutazione di atti autolesivi o etero-aggressivi, e della possibilità di subire violenza. Lo stesso Comandante del Reparto di polizia penitenziaria ascolta il detenuto all'atto dell'ingresso, e lo fa nell'immediato qualora lo ritenga opportuno per cautela del soggetto o della comunità del carcere, ad esempio perché il "nuovo giunto" è un soggetto che appare particolarmente esposto al rischio suicidario (si pensi ai casi di soggetti molto giovani, di soggetti provenienti da un contesto sociale con elevato tenore di vita ed alla prima carcerazione), o anche quando si tratti di soggetto con particolare caratura criminale, o quando il soggetto, per i precedenti di vita penitenziaria presso altri istituti, dia adito di pensare di poter costituire fonte di problemi per la gestione dell'ordine e della sicurezza.

Da questo primo incontro tra il soggetto privato della libertà personale e il personale penitenziario, possiamo già chiaramente capire come lo sforzo comune di tutte le figure di operatori coinvolti, sia teso a salvaguardare la salute fisica e psichica del soggetto, in quello che comunque è un contesto coattivo fatto di restrizioni per definizione. Infatti, ancora oggi, per il comune sentire, *"la società penitenziaria è certamente originata da un atto di violenza – seppure legittimamente attuata –, che consiste nella privazione della libertà personale nei confronti di una pluralità di soggetti da parte dello Stato"*¹².

Le notizie raccolte dall'educatore, ed eventualmente dal Comandante, in questo primo colloquio, ancor più se il detenuto è al suo primo ingresso in carcere, vengono utilizzate per rendere meno problematico possibile l'inserimento del soggetto nella comunità carceraria. Si cerca di raccogliere informazioni sulle eventuali necessità economiche, sul bisogno di comunicazione con i familiari o con il difensore, sul rapporto con i familiari e sull'eventuale rapporto con altri soggetti già detenuti nel medesimo carcere. Insomma si cerca di vagliare, in un tempo relativamente breve, l'impatto della carcerazione sul soggetto, e al contempo l'impatto della sua presenza nel contesto già esistente nella struttura penitenziaria¹³.

¹² M. Canepa – S. Merlo, *Manuale di diritto penitenziario*, cit.

¹³ La circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria GDAP 0177644-2010 del 26 aprile, interviene nuovamente sul tema del disagio derivante dalla condizione di privazione della libertà, anche al fine di prevenire fenomeni auto-aggressivi, evidenziando che l'efficacia dell'intervento dello staff multidisciplinare di accoglienza è strettamente connessa con la sua tempestività, *"da ciò discende l'importanza del fatto che i soggetti maggiormente a rischio siano immediatamente presi in ca-*

La seconda tipologia di colloquio è diretta ai ristretti che abbiano già subito una sentenza definitiva di condanna, e non agli imputati¹⁴ ed è quella del colloquio ai fini dell'osservazione scientifica della personalità che, come detto, può essere condotto da operatori differenti, ognuno dei quali è portatore di professionalità e competenze diverse. In tutti i casi, durante l'osservazione, il soggetto detenuto e l'operatore sono consapevoli che in quel momento si sta costruendo un processo di reciproca rappresentazione, in base agli atteggiamenti e ai comportamenti rispettivi, ragione per la quale il soggetto detenuto non sempre rende manifesti i suoi reali vissuti, così da consentire l'avvio della fase conoscitiva da parte dell'interlocutore.

Il soggetto detenuto si sente in posizione "subordinata" rispetto a qualunque operatore, in considerazione delle limitazioni alla sua libertà personale ed alla ridotta capacità di determinare qualunque atto della vita quotidiana, pertanto, anche nel rapporto che si instaura nel colloquio ed a seguito di esso, è lui ad essere il più esposto all'ansia del processo di conoscenza e di accettazione-valorizzazione reciproca.

Il soggetto detenuto tenderà a chiudersi per difendersi, più che ad aprirsi dimostrando fiducia; egli si sentirà "sotto esame", e gran peso giocheranno in lui i pregiudizi sulle diverse figure professionali prima ancora di conoscerle personalmente, il suo atteggiamento muterà a seconda che l'interlocutore sia il comandante del Reparto di polizia penitenziaria, l'educatore, o lo psicologo.

Questa dinamica basilare influenza lo sviluppo della relazione educativa con il

rico", ed inoltre riconosce che "è necessario approfondire ogni sforzo per ridurre, sin dai primissimi momenti di permanenza in carcere, il distacco fra il detenuto e il mondo esterno", incoraggiando gli operatori "a farsi parte attiva al fine di evitare ogni forma di ostacolo indebito al mantenimento di relazioni da parte del ristretto con la famiglia, la comunità esterna e il difensore".

¹⁴ L'articolo 27 della Costituzione riconosce la presunzione di non colpevolezza dell'imputato; in coerenza a ciò l'ordinamento penitenziario all'articolo 1 stabilisce che "il trattamento degli imputati deve rigorosamente essere informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva"; e all'articolo 15 statuisce che "gli imputati sono ammessi a loro richiesta a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica". L'articolo 1 del regolamento di esecuzione, contenuto nel d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, sottolinea che "il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali". L'osservazione scientifica della personalità viene condotta nei confronti dei soli condannati ed internati (articolo 13 dell'ordinamento penitenziario), "è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisiopsichiche, affettive, educative e sociali che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione" (articolo 27 del regolamento di esecuzione), è volta alla compilazione di un programma individualizzato (articolo 29 del regolamento di esecuzione) in cui sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare.

detenuto, pertanto, grande abilità e preparazione sono necessarie alle figure professionali citate per evitare strumentalizzazioni da parte del detenuto.

La competenza professionale dell'operatore deve riuscire a incidere su un doppio livello: far superare al detenuto i suoi pregiudizi, e superare quelli propri sul detenuto, mettendo da parte attribuzioni e rappresentazioni che normalmente la società riconosce alla devianza. Per fare ciò è importante, soprattutto al primo incontro, sospendere ogni pregiudizio ed ogni giudizio, e creare uno sfondo comunicativo "neutro" sul quale basare la conoscenza tra due persone, la persona-detenuto e la persona-operatore, per costruire la futura comunicazione ed il futuro rapporto.

È chiaramente percepibile se questo sforzo viene compiuto o meno dall'interlocutore, perché incide sulla comunicazione sia verbale che non verbale.

Soltanto se si avvia in questi termini l'incontro iniziale, si può sperare di arrivare ad una conoscenza individuale sempre più approfondita.

Gli stessi dati giudiziari devono essere considerati, non in modo da assegnare aprioristicamente delle caratteristiche al detenuto (pre-giudizio sulla devianza), ma come testimonianza di vissuti personali del soggetto, che potranno servire a comprendere perché ha agito in un determinato modo.

L'impostazione non è pedagogica, il dialogo è aperto, e lo stile comunicativo si basa sull'empatia: così può costruirsi un rapporto di fiducia che consente all'operatore di rilevare la personalità del detenuto.

La terza tipologia di colloquio è quello di sostegno o motivazionale, che ha finalità di sostegno appunto, e pertanto viene svolto principalmente dallo psicologo ma può essere svolto anche da altre figure. Può essere richiesto dal detenuto o può essere svolto su segnalazione anche di un altro operatore penitenziario, che si accorge che il detenuto necessita di un aiuto. In effetti a tutti i detenuti può capitare di attraversare momenti di crisi e di avere bisogno di sostegno. Gli operatori che il più delle volte si accorgono delle difficoltà del detenuto, e del fatto che necessita di sostegno, sono quelli che per servizio vi trascorrono più tempo, ovvero i poliziotti penitenziari, che in prima istanza provvedono a parlare, e consigliare il detenuto se ha necessità che possono essere soddisfatte tramite procedure già conosciute (si pensi all'acquisto di beni, alla richiesta di iscrizione a un corso scolastico, e così via), e comunque segnalano l'eventuale stato di bisogno, di crisi, e la necessità di un sostegno del detenuto al proprio comandante, che può intervenire personalmente e coinvolgere le altre figure professionali. Le fasi più critiche della

detenzione possono individuarsi in base all'esperienza in questi momenti o condizioni¹⁵: la prima esperienza detentiva; la giovane età o l'età avanzata; i pregressi atti suicidari o anticonservativi; la separazione coniugale; la perdita della potestà genitoriale; la notizia di una malattia fisica grave propria o di un congiunto; la notizia della morte di un congiunto; la notizia di una lunga condanna; il rigetto della richiesta di benefici; la difficoltà di adattamento alla vita del carcere; la misura dell'isolamento; il fatto di essere detenute madri con o senza la prole al seguito; la malattia mentale, e particolari psicopatologie.

Lo scopo precipuo del colloquio di sostegno è di supportare il detenuto e di prevenire gesti suicidari, autolesivi ed etero-aggressivi.

Attraverso il colloquio si cerca di contenere e gestire la sindrome di "*prisonizzazione*",¹⁶ così definita da Donald Clemmer nel 1940, appartenente al più vasto ambito dei disturbi psichici in carcere. La "prisonizzazione" o "prigionizzazione" viene descritta come un processo, causato dalla permanenza coattiva del soggetto in carcere, che lo conduce alla spersonalizzazione, alla perdita dell'autostima ed all'annichilimento. Tale processo o sindrome è riconducibile pertanto ai fenomeni causati dalle cc.dd. istituzioni totali: "*un'istituzione totale può essere definita come il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che – tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo – si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato*"¹⁷ in cui il disturbo ed il disagio possono trasformarsi in depressione, condurre alla solitudine, e addirittura al suicidio in tutti i casi in cui il soggetto non trovi operatori e struttura in grado di supportarlo ed aiutarlo¹⁸.

Infine vi è il colloquio di psicoterapia, in tutti i casi in cui si intraprenda una psicoterapia in carcere. Rispetto al colloquio psicoterapico esterno possono esservi degli ostacoli, tra i quali la possibile mancata volontarietà del detenuto alla relazione

¹⁵ È interessante verificare come i cc.dd. "fattori di rischio" vengano esaminati ed enucleati, mettendo a sistema anche i contenuti di precedenti circolari, dalla circolare n. 3233/5683 dell'allora Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena del 30 dicembre 1987. Essa distingueva i fattori di rischio suicida (da individuare attraverso l'analisi degli aspetti epidemiologici-anamnestici, di personalità, e affettivi), dai fattori di rischio di subire violenze, e richiedeva a seguito di colloquio, una valutazione globale di massima sul livello di rischio secondo una gradazione prestabilita (minimo, basso, medio, alto, massimo).

¹⁶ D. Clemmer, *La comunità carceraria*, Torino, Giappichelli Editore, 1997

¹⁷ E. Goffman, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino, Einaudi, 2010

¹⁸ E. Durkheim, *Il suicidio. Studio di sociologia*, Milano, Rizzoli editore, 2007

psicoterapeutica, perché talvolta egli vi si sottopone suo malgrado e per richiesta altrui; la mancata consapevolezza di aver bisogno di cure, e la mancata collaborazione al percorso, che nel paziente in stato di libertà viene manifestata anche perché egli paga la parcella al professionista, mentre in carcere la parcella è pagata dallo Stato. Bisogna altresì considerare, che se normalmente in una relazione terapeutica il paziente in stato di libertà cerca di essere aiutato attraverso processi di comprensione, integrazione delle esperienze, ed autocritica, nel contesto penitenziario il detenuto è solito portare avanti le sue personali ragioni e strumentalizzare gli operatori per raggiungere i propri scopi, per lo più per arrivare ad ottenere concessioni o benefici. Infine, mentre in una relazione con paziente in stato di libertà, il terapeuta è tenuto al segreto professionale, in carcere l'esperto risponde del proprio mandato ad una persona, ente od organizzazione diversa da quella del paziente.

2. Trattamento e osservazione scientifica della personalità

Il quadro normativo di riferimento specifico è costituito dagli articoli 11, 13, e 15 dell'ordinamento penitenziario e dagli articoli 27, 28 e 29 del relativo regolamento di esecuzione, oltre alle circolari emanate dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, tra le quali spicca la circolare n. 3593/6043 del 9 ottobre 2003 sulle aree educative, che distingue sull'argomento tra *équipe* trattamentale e gruppo di osservazione e trattamento. L'*équipe* è quella di cui all'articolo 29 del regolamento di esecuzione, e il gruppo di osservazione e trattamento (più comunemente detto *g.o.t.*) è un gruppo di cui fanno parte gli stessi membri dell'*équipe* più ulteriori professionisti.

Con l'espressione *équipe* "trattamentale" viene indicato l'organo costituente la "chiave di volta" dell'intero percorso trattamentale, consistente in un gruppo multiprofessionale, individuato dall'art. 29 del citato regolamento, che agisce, nell'ambito penitenziario, in un'ottica operativa di cooperazione e integrazione. Esso è composto dal direttore dell'istituto penitenziario, dal comandante del Reparto di polizia penitenziaria (o da un suo delegato), dal funzionario della professionalità giuridico-pedagogica (in passato, e tutt'oggi per prassi, denominato educatore), dal funzionario della professionalità di servizio sociale (in passato, semplicemente, assistente sociale), e può essere integrato da altri professionisti quali lo psichiatra, e gli esperti individuati dall'art. 80 dell'ordinamento penitenziario. Ogni membro della suddetta formazione possiede una competenza in una determinata area di indagine; l'integrazione dei diversi apporti permette di raggiungere una conoscenza approfondita del detenuto e di

fronteggiare le sue esigenze sotto il profilo medico, psicologico, affettivo, educativo e sociale. Il gruppo di osservazione e trattamento (*g.o.t.*), è composto dagli stessi professionisti ai quali si aggiungono, sempre ai sensi della citata circolare, tutti coloro che interagiscono con il detenuto e che collaborano al trattamento dello stesso, quali ad esempio l'insegnante, il preposto alle lavorazioni in carcere, il personale volontario, il cappellano o i ministri di culto di altre confessioni, il mediatore culturale (recentemente inserito nel *g.o.t.* con l'articolo 11 del decreto legislativo n.123/2018), ed eventualmente ancora il mediatore penale, gli operatori sociosanitari del SERT qualora si tratti di soggetto tossicodipendente, gli operatori esterni coinvolti nelle attività lavorative, educative e culturali svolte dai detenuti.

La differenza tra questi gruppi di lavoro professionali consiste nel fatto che, mentre l'*équipe* costituisce un gruppo specialistico ristretto, che tra l'altro produce documenti che rivestono efficacia formale sia all'interno che all'esterno dell'istituto penitenziario, in quanto consultabili e valutabili dagli organi amministrativi e dalla magistratura di sorveglianza, il *g.o.t.* costituisce invece un gruppo allargato, a composizione fortemente variabile, le cui azioni rivestono valore interno e meramente ausiliare ai fini delle valutazioni dell'*équipe*.

La metodologia, in sede di osservazione, comprende da un lato le acquisizioni documentali (si pensi ai dati giudiziari, penitenziari, sanitari, e sociali), e dall'altro lo svolgimento di colloqui col soggetto detenuto sottoposto a osservazione. I colloqui servono non solo ad acquisire nuovi e ulteriori dati, ma a stimolare un processo di "revisione critica", ovvero una profonda e personale riflessione sui motivi del proprio agire, sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle conseguenze causate e sulle azioni di riparazione possibili nei confronti delle persone offese, al fine di restituire al tessuto sociale un soggetto non più in grado di ledere i beni giuridici dei singoli e della collettività: questo è d'altronde lo scopo ultimo del trattamento.

L'osservazione inizia quando inizia la pena, e l'accompagna per la sua durata in modo da registrare l'evoluzione della personalità del reo in rapporto all'offerta trattamento.

L'osservazione scientifica della personalità, e, in particolare, l'osservazione situazionale del comportamento intramurario, costituisce lo strumento che permette la valutazione anche della pericolosità penitenziaria e sociale del soggetto: l'esito dell'esame personologico può condurre infatti all'adozione di opportuni rimedi gestionali o all'assegnazione ad una struttura o ad una sezione più idonea affinché l'ordine e la disciplina penitenziaria non siano messi in pericolo. L'osservazione viene definita scientifica sia

perché condotta con un metodo, e non improvvisata, e sia perché sottoposta a riscontri, anche attraverso l'opera e il confronto dei vari operatori professionali. Il trattamento individualizzato, strutturato sulla base dell'osservazione, non si configura quale rapporto clinico medico-paziente, ma resta aperto ad esperienze di gruppo in cui ogni operatore può avere uno spazio di intervento, e fornire un contributo.

Prima di analizzare nel prossimo paragrafo l'apporto specificamente fornito dalla polizia penitenziaria alla osservazione, si evidenzia nuovamente che ogni professionista procede con strumenti propri e con approccio differente; costituendo ciò la vera ricchezza prospettica della osservazione.

Ad esempio, il criminologo è particolarmente interessato ad indagare gli aspetti di criminogenesi e criminodinamica (con l'espressione criminogenesi si fa riferimento all'evoluzione dei fatti che hanno portato all'evento criminoso e alle motivazioni poste alla base della commissione del reato; con l'espressione criminodinamica, invece, ci si riferisce alla ricostruzione dell'evento, definendone modalità e tempistiche), pertanto egli sicuramente analizzerà la relazione tra l'autore del reato e la sua vittima, partendo dalle motivazioni del crimine fino ad arrivare alla posizione giuridica del reo.

Lo psicologo, per propria formazione, effettuerà un'indagine personologica, valutando tutti i fattori incidenti sulla personalità del reo; pertanto la sua indagine partirà dalle informazioni anagrafiche: composizione della famiglia, sviluppo fisiologico, legami affettivi, carriera scolastica, percorso lavorativo, eventuali malattie o dipendenze, e propositi per il futuro.

L'area educativa dell'istituto penitenziario fungerà da punto di riferimento per i professionisti esterni al carcere, e strumento di raccordo di tutto il personale addetto a vario titolo alle attività concernenti la rieducazione. Il funzionario giuridico-pedagogico o educatore, condurrà i colloqui in modo da reperire tutte le informazioni utili alla cura del fascicolo del detenuto, alla definizione della tipologia di approccio, alla formulazione delle ipotesi trattamentali, alla pianificazione degli interventi, ed ovviamente alla redazione della relazione di sintesi e del programma individualizzato di trattamento.

3. L'apporto della polizia penitenziaria

Anche gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria si occupano a pieno titolo, dell'osservazione, ed il loro è un contributo prezioso tenuto conto del fatto che,

tra tutti gli operatori penitenziari, sono quelli che trascorrono più tempo con il detenuto ed hanno modo di osservarli nelle varie fasi della vita intramuraria: dalle interazioni con gli altri detenuti nella stanza di pernottamento condivisa e durante i momenti di socialità, ai comportamenti con i familiari durante i colloqui, alla partecipazione alle attività scolastiche, lavorative e ricreative, alla interazione con le figure professionali operanti in carcere. A tal proposito si potrebbe parlare di “osservazione partecipante”¹⁹ cioè quella che prevede che l’osservatore partecipi alla vita dell’osservato. È un concetto che trova la sua origine negli studi etnografici ed antropologici, ma si è largamente sviluppato anche nelle discipline della sociologia e della psicologia. Essa è una tecnica che mette sempre in gioco la soggettività del ricercatore, e richiede a coloro che vi fanno ricorso, di passare un periodo di tempo sufficientemente prolungato a contatto con il “fenomeno da osservare”, in modo da comprenderne a fondo le peculiarità. È, inoltre, soprattutto un processo cognitivo, perché non solo è orientata alla lettura di un fenomeno, ma alla sua comprensione.

Ciò è quanto quotidianamente avviene ad opera della polizia penitenziaria nei propri settori di competenza ed osservazione. Si consideri infatti che il Reparto è costituito dai poliziotti in servizio presso il carcere, ed è organizzativamente suddiviso in unità operative (ogni unità operativa è costituita da poliziotti individuati), ciascuna delle quali opera in un settore specifico, ad esempio: l’unità operativa che si occupa dei colloqui tra detenuti e familiari, quella che riguarda ciascuna sezione detentiva, quella che si occupa dei “cortili passeggi”, quella che si occupa delle attività scolastiche e ricreative, e così via. In tal modo ogni unità operativa ha un osservatorio privilegiato e specifico. Tutte le informazioni provenienti dalle unità operative convergono al comandante del Reparto di polizia penitenziaria. Nessun’altra figura pertanto, all’interno del carcere, risulta depositaria di un patrimonio informativo così vasto e dettagliato.

Non secondario è il fatto che dal momento dell’entrata in vigore del vigente ordinamento penitenziario nel 1975 ad oggi, vi è stato un vero e proprio ricambio generazionale all’interno del Corpo di polizia penitenziaria, costituito oggi da poliziotti con livello culturale e di istruzione sempre più elevato (moltissimi negli ultimi anni sono addirittura gli agenti che hanno conseguito il titolo della laurea, prima di arruolarsi o durante il servizio), e al cui apice vi sono i dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria; si consideri inoltre, che gli stessi corsi di formazione dei poliziotti, sin dal grado basilare di agente, prevedono tra le discipline di insegnamento anche la psicologia.

¹⁹ G. Semi, *L’osservazione partecipante*, Bologna, il Mulino, 2010

L'osservazione ai fini della rieducazione rientra tra i compiti principali della polizia penitenziaria, e non può che essere una osservazione partecipata perché l'osservatore condivide gli spazi con l'osservato. L'osservatore, o poliziotto penitenziario, rileva le informazioni inserendosi in modo diretto e per un tempo lungo (la durata della permanenza del detenuto in carcere) all'interno di un gruppo sociale in cui insiste una subcultura propria, instaurando un rapporto di interazione personale con tutti i suoi membri, allo scopo di descriverne le azioni e di comprenderne, le motivazioni e i significati.

Solo la polizia penitenziaria ha la possibilità di farlo all'interno di un istituto penitenziario, per via del numero nettamente superiore rispetto a tutte le altre categorie professionali, che partecipano al processo di osservazione e trattamento.

I poliziotti penitenziari osservano i comportamenti ricostruendo codici simbolici di comunicazione e dinamiche relazionali di gruppo, non spogliandosi ovviamente dei propri orientamenti valoriali e del proprio ruolo.

Essi osservano i detenuti, di cui arrivano a conoscere carattere, punti di debolezza e storia personale, e riportano tutto ciò che può essere rilevante ai fini dell'opera trattamentale (oltre che anche disciplinare, nell'eventualità di commissione di comportamenti scorretti o illeciti) in relazioni di servizio, che vengono istruite dal superiore gerarchico dell'agente, per arrivare al comandante del Reparto al quale sono indirizzate. Gli accadimenti ordinari e privi di rilievo particolare vengono, invece, semplicemente annotati sul registro della sezione detentiva di appartenenza. Vi sono numerosi casi in cui il comandante di Reparto, per motivi diversi, decide d'iniziativa di avere un colloquio col detenuto in costanza di carcerazione, perché ad esempio vuole supportarlo e prevenire potenziali eventi critici e atti autolesionisti se ritiene che possa avere necessità di sostegno, o anche per scopi diversi, quali verificare attraverso il colloquio (congiuntamente alle altre informazioni acquisite dall'agente di sezione ed ai dati del fascicolo personale) se può potenzialmente creare "connessioni criminali organizzate" con altri detenuti; o indagare sulla commissione di atti illeciti di cui risulta ancora ignoto l'autore (rinvenimento di telefono cellulare, o di arma, o di sostanza psicotropa nella sezione detentiva), e così via.

Quando il comandante del Reparto di polizia penitenziaria, o anche un altro appartenente al Corpo di grado inferiore, ha un colloquio col detenuto, è preferibile che lo abbia senza presenza di terzi, che influenzerebbero il *setting*. Ugualmente importante è che il colloquio si svolga a porta chiusa, perché delimitare lo spazio e creare un ambiente "protetto" da ingerenze e da terzi, può contribuire ad instaurare un colloquio diretto e un clima di fiducia. La persona-detenuto deve essere accolta, senza che si

cada nella confidenzialità, pertanto l'uso corretto del nome o del cognome, e del "lei" per impostare la comunicazione reciproca sono fondamentali. L'unica eccezione in cui è invece consigliabile dare del "tu", è quella degli stranieri che non hanno una sufficiente conoscenza della lingua italiana, e col "lei" rischierebbero di confondersi e non comprendere appieno le comunicazioni rivolte loro.

Il comandante si rapporta al detenuto (non in quanto tale ma come persona) chiamandolo per nome e facendolo accomodare dinanzi a sé; inizia il dialogo con chiarezza e fermezza, e valuta le comunicazioni sia verbali che non verbali provenienti dal soggetto che ha di fronte.

Ai fini dell'osservazione scientifica della personalità è rilevante il percorso di revisione critica compiuto dalla persona detenuta, quindi il comandante dovrà serbare una particolare attenzione ad ogni elemento del comportamento e della conversazione che riguardi il grado di revisione critica del reato. Sul punto è preferibile evitare domande dirette, ma lasciare che la conversazione scorra, ed iniziarla lasciando alla persona detenuta la narrazione, senza interromperla.

È importante che il comandante, al momento del colloquio, non esprima giudizi di valore, neanche attraverso il linguaggio non verbale, ad esempio attraverso un'espressione di disapprovazione, o con un sorriso quando l'interlocutore è invece arrabbiato. La capacità di ascolto, di impostare un buon colloquio in questa ed in tutte le professioni di aiuto, in modo da risultare assertivi ed abili, può essere affinata, oltre che con la mera esperienza sul campo, anche attraverso lo studio e l'approfondimento personale²⁰. La base imprescindibile è sempre la dignità della persona ed il rispetto che le è dovuto in ogni caso. Il comandante guarda la persona che ha di fronte a sé negli occhi, sia per trasmettere interesse e sia per carpire l'andamento emotivo del colloquio e l'impatto dei singoli temi affrontati. Non si inalbera, neppure se provocato, ed incentiva a continuare il racconto. Non dimostra chiusura, neanche col linguaggio del corpo (ad esempio allontanandosi, volgendo lo sguardo o incrociando le braccia) ed usa un tono disteso e fermo. Parla poco, usa termini semplici, e sa aspettare le sue risposte. Il comandante rappresenta sempre, anche durante il colloquio, l'istituzione, lo Stato (lo stesso Stato da cui il detenuto è stato punito per avere commesso un crimine), ma non per questo terrà un atteggiamento "giudicante", al contrario, ricorderà al detenuto il percorso trattamentale offerto, al quale lo stesso non è peraltro costretto ad aderire. Per affrontare al meglio il colloquio con un detenuto, è bene possedere gli strumenti per gestire sentimenti come

²⁰ A.E. Ivey, M. Ivey Bradford, *Il colloquio intenzionale e il counselling*, Roma, LAS, 2004

la rabbia e la frustrazione, per evitare che il colloquio non sia efficace, e nel peggiore dei casi per evitare una potenziale aggressione. Bisogna essere calmi, mantenere *feedback* verbali, avere un tono rassicurante, ed un atteggiamento positivo; ciò consentirà di smorzare anche una eventuale *escalation* di rabbia e di aggressività.

Conclusioni

Come in premessa anticipato, si è cercato di puntare i riflettori su parte del lavoro del Corpo di polizia penitenziaria all'interno del carcere, costituita dall'apporto alla osservazione scientifica della personalità; apporto qualificato ed indispensabile sia per il continuo contatto dei poliziotti coi detenuti e sia per professionalità di questi ultimi.

In un momento storico in cui le cattive notizie sono "sensazionali" e pertanto più promosse e messe in risalto dai *social media* rispetto a quelle buone, l'intenzione è quella di riportare, con concretezza, l'attenzione sul lavoro prezioso che quotidianamente e silenziosamente viene svolto dai poliziotti penitenziari in carcere, anche se "*fa più rumore un albero che cade che un'intera foresta che cresce*". Non ricordo di aver mai letto dell'impegno dei poliziotti penitenziari nell'opera di osservazione e trattamento dei detenuti, né di quanti detenuti che hanno tentato il suicidio in carcere siano stati salvati dall'agente di sezione che li ha soccorsi anche a costo della propria vita; eppure queste che sono cose, "buone", che accadono quotidianamente.

Riferimenti bibliografici

- A. Adler, *Prassi e teoria della psicologia individuale*, Roma, Astrolabio, 1967
- G. Bettiol, *Il mito della rieducazione*, in *Sul problema della rieducazione del condannato*, Padova, Cedam, 1964, citato da G. Canepa, *Personalità e delinquenza*, Milano, Edizioni Giuffrè, 1974
- E. Borgna, *Come in uno specchio oscuramente*, Milano, Feltrinelli, 2007
- F. Bruno, G. Roli, S. Costanzo, *Criminologia dei reati omicidiari e del suicidio*, in F. Ferracuti (a cura di) *Trattato di Criminologia, Medicina Criminologica e Psichiatria forense*, Milano, Edizioni Giuffrè, 1988
- M. Canepa – S. Merlo, *Manuale di diritto penitenziario*, Milano, Edizioni Giuffrè, 2004
- S. Ciappi, *Psicopatologia narrativa. Funzionamento del Sé e pratica clinica*, Roma, LAS, 2013
- D. Clemmer, *La comunità carceraria*, Torino, Giappichelli Editore, 1997
- P. Corso, *Principi costituzionali e normativa penitenziaria*, in P. CORSO (a cura di), *Manuale dell'esecuzione penitenziaria*, Milano, Monduzzi Editoriale S.r.l., 2017
- E. Durkheim, *Il suicidio. Studio di sociologia*, Milano, Rizzoli editore, 2007
- G. Fiandaca, *Commento all'art. 27 comma 3°*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione (Rapporti civili artt. 27-28)*, Bologna - Roma, Casa Editrice Zanichelli, 1991
- E. Goffman, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino, Einaudi, 2010
- D. Gonin, *Il corpo incarcerato*, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1994
- A.E. Ivey, M. Ivey Bradford, *Il colloquio intenzionale e il counselling*, Roma, LAS, 2004
- G. La Greca, *Rieducazione (misure di)*, in Enc. Dir., vol. 40, Milano, Edizioni Giuffrè, 1989
- I. Merzagora e G. Travaini, *Il mestiere del criminologo. Il colloquio e la perizia criminologica*, Milano, Franco Angeli, 2015
- G. Semi, *L'osservazione partecipante*, Bologna, il Mulino, 2010
- C. Serra, *Psicologia Penitenziaria*, Milano, Edizioni Giuffrè, 1999